

Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano

Terziario Distribuzione Servizi

Addì, 26 settembre 2016

Tra

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Walter Amort, assistito dal Direttore, dott. Bernhard Hilpold, dal Capoarea Servizi sindacali, dott. Alberto Petrer e dalla dott.ssa. Sabine Mayr

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alex Piras;
Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian;
Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Ulrike Egger;
Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Walter Largher;

Visti

- Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 30 marzo 2015, sottoscritto da Confindustria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e in particolare l'art. 66-bis
- L'Accordo integrativo territoriale del Terziario distribuzione servizi stipulato in data 13 febbraio 2009;
- L'accordo provinciale 30 dicembre 1991 in tema di part-time;
- Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;

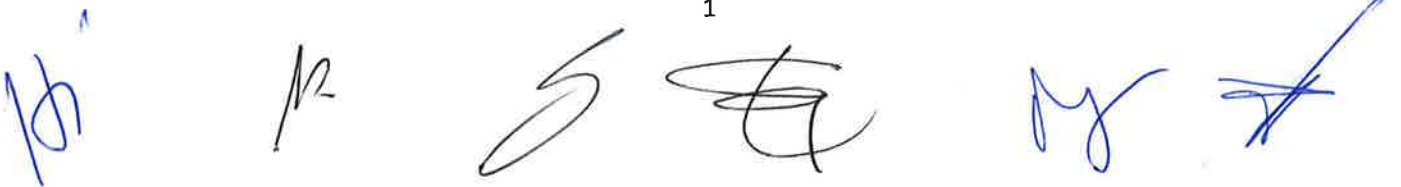
si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa

Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi ed il relativo personale dipendente.

Restano escluse, in virtù del Protocollo d'Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall'applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale.

Consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa della crisi economico-finanziaria nazionale ed internazionale, iniziata nel 2008 e non ancora conclusasi, nel



dichiarare comune ad ambedue le Parti l'intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, le stesse si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.

Conseguentemente, le Parti concordano:

- sulla promozione di politiche mirate per incrementare l'occupazione del settore;
- di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti;
- che vanno rispettati i livelli di contrattazione previsti dal CCNL TDS attualmente in vigore;
- e si danno atto altresì che il presente contratto integrativo vuole porsi come strumento di welfare innovativo nel riconoscimento dei diritti civili dei propri lavoratori, nelle famiglie o nelle coppie di fatto come previsto dalle norme vigenti;
- di favorire, affinché, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione dello stesso, si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL TDS in vigore.

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 – Sfera d'applicazione

Il presente Accordo Integrativo Territoriale si applica a tutte le aziende che rispettano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sia per la parte economica/normativa sia per la parte obbligatoria.

Art. 2 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri, almeno semestrali, su temi centrali quali:

- andamento economico del settore,
- mercato del lavoro,
- orari commerciali,
- intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello.

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.

Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo, nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL TDS attualmente in vigore.

Art. 3 - Orari commerciali

Le Parti prendono atto della liberalizzazione voluta dal governo Monti, anche su sette giorni, senza chiusura infrasettimanale obbligatoria e, nel ribadire la loro contrarietà alle aperture domenicali e festive, ritengono necessario il massimo impegno a tutela dell'orario di lavoro e dei riposi contrattuali e di legge degli occupati del settore.

Art. 4 - Banca delle ore

A partire dal 1° gennaio 2017 è introdotta la banca delle ore, in cui confluiranno le ore di lavoro straordinario e in caso di un rapporto a tempo parziale le ore supplementari. La contabilizzazione avviene in base al rapporto 1 : 1, cioè senza alcuna maggiorazione.

Qualora le ore straordinarie siano state lavorate in giornata festiva il rapporto sarà di 1 : 1,4. Per le ore straordinarie lavorate in giornata festiva in esecuzione di un contratto a termine per ragioni di stagionalità ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente accordo, e nei comuni turistici di cui all'art. 19 sempre, il rapporto sarà di 1 : 1,3.

Le ore eventualmente lavorate nella giornata dell'8 dicembre non possono entrare nella banca delle ore. Sono escluse, altresì, le ore lavorate la domenica, in quanto la normativa legale prevede l'obbligo del recupero del riposo entro 14 giorni.

L'adozione della banca delle ore è a discrezione del datore di lavoro. Il lavoratore comunica per iscritto al proprio datore di lavoro entro il 31.12. dell'anno precedente, l'eventuale adesione. In mancanza di recesso esplicito, sempre entro il 31. 12., l'adesione si intende automaticamente rinnovata. Il godimento delle ore confluite nella banca delle ore, così come già previsto dal CCNL per i permessi, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore residue della banca delle ore non godute entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione, saranno retribuite con la retribuzione di giugno con la maggiorazione prevista per gli straordinari e il lavoro supplementare.

Il saldo parziale del mese e il saldo progressivo della banca ore verrà esposto mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori.

Art. 5 - Elemento provinciale

In provincia di Bolzano, da febbraio 2009, il 3° elemento è pari a Euro 8,00 mensili.

Nelle aziende in cui è in atto un contratto integrativo aziendale ex art. 10 CCNL TDS 18 luglio 2008 e successivi rinnovi, l'attuale aumento di Euro 2,84 oltre a quello di Euro 3,10 scaturito dall'accordo territoriale del 29.5.1998 potrà essere assorbito dall'eventuale elemento aziendale fisso.

Art. 6 - Lavoro domenicale

Le eventuali prestazioni lavorative svolte in aperture domenicali, saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 190 del CCNL TDS 18 luglio 2008 e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 dello stesso CCNL TDS:

1. maggiorazione del 40%:

Per tutte le ipotesi al di fuori di quelle previste al successivo punto 2. Resta in ogni caso inteso che la prestazione lavorativa dovrà essere recuperata entro il termine di legge.

2. maggiorazione del 30%:

- a) per i lavoratori, per i quali la prestazione nella giornata domenicale rientra nel normale orario settimanale di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato nel contratto individuale in altra giornata; in tal caso dovrà essere indicata nel contratto individuale una precisa giornata infrasettimanale;
- b) nei 25 comuni a prevalente vocazione turistica di cui all'art. 19;

- c) in tutti gli altri comuni, con esclusivo riferimento ai contratti a termine in cui ricorrano le motivazioni di cui all'art. 18.

La maggiorazione è del 30 %, anche per la prestazione lavorativa eventualmente svolta nella giornata di riposo settimanale diversa dalla domenica, stabilita nel contratto individuale. Anche per quest'ultima sarà comunque garantito il recupero compensativo nei termini di legge. Per le ore di lavoro prestate in tali giornate, la suddetta percentuale di maggiorazione del 30% assorbe la maggiorazione dell'8% a titolo di indennità di stagionalità, di cui all'art. 20.

Art. 6 bis - Lavoro nel periodo natalizio

Le ore di lavoro prestate nella giornata di riposo settimanale della Domenica d'oro (Domenica antecedente il 25 dicembre), della Domenica d'argento (la domenica precedente quella "d'oro") e nella giornata dell'8 dicembre dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 95% sulla quota oraria, così come determinata dall'art. 190 del CCNL TDS 18 luglio 2008 e successivi rinnovi, della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 dello stesso CCNL, in aggiunta, limitatamente alle due domeniche, danno diritto al godimento del riposo compensativo, ai sensi delle norme di legge vigenti.

Detta maggiorazione, in caso di prestazione lavorativa, deve essere corrisposta nella misura del 95% anche ai lavoratori per i quali la giornata di riposo non corrisponde alla domenica e ai lavoratori di cui al successivo punto 2, lettere b) e c). In questo caso la giornata di riposo infrasettimanale, non avrà alcuna maggiorazione.

Le ore di lavoro prestate nella giornata dell'8 dicembre, andranno ad aumentare il numero dei permessi retribuiti di cui all'art. 140 del CCNL TDS 18 luglio 2008 e successivi rinnovi, salvo quando la festività cada di domenica. In quest'ultimo caso, spetterà il diritto al godimento del riposo compensativo, ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 7 - Lavoro festivo

Le ore di lavoro eventualmente prestate nei giorni festivi indicati all'art. 142 del vigente CCNL TDS, saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 190 del CCNL TDS in vigore, della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 dello stesso CCNL:

1. maggiorazione del 40%:
Per tutte le ipotesi al di fuori di quelle previste al successivo punto 2. Resta in ogni caso inteso che le ore lavorate dovranno essere recuperate entro il termine di legge.
2. maggiorazione del 30%:
 - a) nei 25 comuni a prevalente vocazione turistica di cui all'art. 19;
 - b) in tutti gli altri comuni, con esclusivo riferimento ai contratti a termine in cui ricorrano le motivazioni di cui all'art. 18.

In questi ultimi due casi a) e b) la percentuale di maggiorazione del 30% per le ore di lavoro prestate in giornata festiva assorbe la maggiorazione dell'8% a titolo di indennità di stagionalità, di cui all'art. 20.

Art. 8 – Patrono locale

Si concorda, che per tutto il territorio provinciale, la festività del Patrono locale, previsto dal CCNL, coincida con il lunedì di Pentecoste. Il relativo trattamento economico è quello previsto per le giornate festive dal CCNL TDS in vigore e dal presente Accordo integrativo.

Art. 9 - Inquadramento contrattuale

Si conviene che nella Provincia di Bolzano l'inquadramento del 7° livello previsto dal CCNL TDS attualmente in vigore non trova applicazione.

Art. 10 - Erogazione economica di secondo livello

Le Parti si impegnano reciprocamente a stipulare entro il 31/12/2016 un separato accordo sull'erogazione del premio di produttività – anche sotto forma di welfare aziendale - che rispetti i requisiti e le prescrizioni previsti per la tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi della legge 208/2015 e del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.

Art. 11 - Fondo pensione integrativa

In caso di riassunzione dallo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto a termine e contratto stagionale che sono già iscritti al fondo di previdenza integrativa e hanno concordato con il proprio datore la riattivazione della contribuzione (vedi allegato facsimile lettera di assunzione), non devono ripresentare la richiesta al Fondo pensione integrativo. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare la ripresa del lavoro al Fondo.

Art. 12 – Trattamento economico di malattia

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, perderà efficacia, relativamente al solo istituto della malattia, l'Accordo provinciale 18 maggio 1979 e, per tutto quanto qui non regolamentato, dovrà essere applicato il CCNL TDS in vigore.

Il punto 2) della lettera b) del 1° comma dell'art. 176 del CCNL Terziario distribuzione e servizi del 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi è così modificato:

2) 100% (cento per cento) per i giorni dal 4° al 20°.

Il presente articolo si applica anche agli apprendisti.

Ai dipendenti di aziende operanti nella Provincia di Bolzano, con anzianità di servizio presso la stessa azienda superiore a 10 (dieci) anni, resta confermato il miglior trattamento in atto, consistente nel mantenimento del posto di lavoro e nella erogazione del 50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia.

A tutti i lavoratori di aziende operanti nella provincia di Bolzano, l'azienda comunica al lavoratore, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, a norma dell' art. 181 del CCNL TDS in vigore e successivi rinnovi, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

Art. 12 bis – Trattamento economico di infortunio

Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio sul lavoro una integrazione fino a raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Detta integrazione compete al lavoratore a partire dal 1° giorno dell'infortunio e fino al 180° giorno.

Art. 13 – Calcolo delle ferie

Il calcolo delle ferie relativamente alla giornata, potrà avvenire anche ad ore, tenendo presente che il coefficiente mensile di maturazione delle stesse viene ricavato applicando la seguente formula:

- a) orario settimanale contrattuale individuale diviso per 6 (sei) e moltiplicato per 26 (ventisei), esempio: $40/6 \times 26 = 173,33$

Art. 14 - Patente di guida e/o altro specifico attestato/requisito

Il personale abitualmente operante con autovetture o altri mezzi per la cui conduzione è necessario possedere il requisito di abilitazione alla guida, quali patente di guida e/o altro specifico attestato/requisito, al quale, per qualsiasi ragione a lui imputabile, venisse sospesa la suddetta abilitazione, per un periodo superiore ad un mese, ma non a sei mesi, sarà sospeso dal servizio, dalla retribuzione e dall'anzianità di servizio per tutto il periodo in cui resta privo dell'abilitazione alla guida. In caso di sospensione superiore ai sei mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro. In ogni caso, se una delle parti lo richiede, dovrà essere convocata la commissione di conciliazione in sede sindacale, che tenterà di trovare una soluzione alternativa, accettata dalle parti.

Su esplicita richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di assegnare il lavoratore ad altri incarichi sino al rientro in possesso dell'abilitazione alla guida. La richiesta non potrà comportare in ogni caso, aggravii di costo a carico del datore.

Art. 15 - Permessi retribuiti

In riferimento a quanto previsto dall'art. 146 del vigente CCNL TDS ai lavoratori neo assunti verrà riconosciuta, ai fini dei tempi di maturazione dei permessi retribuiti, l'anzianità di servizio maturata presso precedenti datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso CCNL TDS.

Saranno considerati come anzianità di servizio ai fini della maturazione dei permessi, i periodi lavorati nel settore del commercio nei quattro anni precedenti l'assunzione. L'ultimo rapporto comunque non deve essere cessato da oltre 12 mesi.

A tal fine il lavoratore dovrà farne richiesta presentando idonea documentazione al datore di lavoro.

Art. 16 – Fruizione ad ore del congedo parentale

Fatta salva la normativa di legge che regola il godimento del congedo parentale per mezza o intera giornata, può essere concordata tra lavoratrice madre o lavoratore padre e il datore di lavoro anche la fruizione del congedo parentale a ore. La richiesta per la fruizione del congedo parentale ad ore dovrà avvenire con adeguato anticipo.

A tal fine, il datore di lavoro e la lavoratrice madre o il lavoratore padre, che intendono fruire del congedo parentale a ore, dovranno concordare per iscritto tutto il periodo di assenza, oppure mensilmente. In questo caso la fruizione del congedo va determinato entro il 5 del mese precedente. A tal fine sarà firmato un calendario con l'indicazione dei periodi di fruizione. In caso di mancato accordo tra le parti, trova applicazione la normativa di legge.

Il criterio di calcolo della base oraria è il seguente:

- Retribuzione media mensile: 168 (divisore contrattuale);

Il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa è il seguente:

- 40 ore settimanale (orario di lavoro settimanale) : 6 giorni lavorativi = 6,67 ore;
- Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del monte ore per giornata lavorativa di cui sopra (6,67) è rapportato alla percentuale part-time.

La lavoratrice madre o il lavoratore padre dovranno in ogni caso inviare tempestivamente all'INPS la relativa domanda di congedo parentale. Copia di questa dovrà essere consegnata unitamente alla comunicazione del congedo parentale al proprio datore di lavoro. In mancanza di tale documentazione non è consentita la fruizione del congedo parentale a ore.

Il trattamento economico a carico dell'INPS (30% della retribuzione media giornaliera rapportata a ore) sarà anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato con i contributi a debito.

Le ferie, i permessi e le mensilità aggiuntive matureranno in proporzione ai giorni di congedo parentale complessivamente goduti nell'arco dell'anno, tenuto conto dell'art. 191 CCNL TDS vigente.

Art. 17 – Lavoro a chiamata (intermittente)

Il pagamento della prestazione viene effettuato su base oraria e potrà ricomprendere il rateo di 13°, 14° e dei permessi. Tale previsione va inserita espressamente nel contratto individuale.

Assenze ingiustificate – Nota a verbale

Le Parti prendono atto del mancato recepimento nel D. Lgs. 151/2015 del criterio contenuto nella legge delega, che prevedeva la risoluzione per fatti concludenti, e dei relativi problemi che ne conseguono, e, quindi, auspicano che nel decreto legislativo correttivo venga introdotto il concetto di dimissioni per fatti concludenti, con tutte le garanzie possibili per il lavoratore sotto l'aspetto dell'informativa.

TITOLO II

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 18 - Contratti a tempo determinato in località turistiche

Fatta salva la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi degli artt. 23, punto 2), lett. c), 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, in ottemperanza all'art. 66 bis del vigente CCNL TDS, le parti convengono che in tutti i comuni della Provincia di Bolzano durante:

- i periodi fissati dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano in cui si svolgono le svendite di fine stagione, compresi i 5 giorni lavorativi antecedenti e successivi alle svendite stesse;
- il periodo natalizio dal 20 novembre al 6 gennaio;

i contratti a tempo determinato ivi conclusi per gestire picchi di lavoro intensificato possono essere ricondotti a ragioni di stagionalità e, quindi, esclusi dalle limitazioni quantitative e di durata ai

sensi dei sopracitati artt. 23, 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015. Ciò in considerazione della vocazione turistica dell'intera Provincia in detti periodi.

Limitatamente ai 25 comuni indicati al successivo art. 19, l'attività a vocazione turistica, quindi stagionale, è riconosciuta per tutto l'anno.

Per le aziende ubicate in detti comuni potranno essere stipulati contratti stagionali a condizione che la somma dei contratti a termine stagionali non superi la soglia complessiva di 270 giorni di calendario nel periodo 01.01. – 31.12.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, al momento della stipulazione dovrà essere specificato se si tratta di un contratto a termine motivato da ragioni di stagionalità. In tale caso dovrà essere indicata la motivazione a fondamento della stagionalità, richiamandosi ai periodi di picchi di lavoro intensificato di cui sopra, o nel caso dei 25 comuni di cui al seguente articolo, all'attività stagionale.

Art. 19 - Località a prevalente vocazione turistica

Sono considerati a prevalente vocazione turistica i seguenti comuni:

1. Corvara in Badia
2. Selva di Val Gardena
3. Scena
4. Sesto
5. Tirolo
6. Badia
7. Stelvio
8. Avelengo
9. Senales
10. Rio di Pusteria
11. Castelrotto
12. Marebbe
13. Braies
14. S. Cristina Val Gardena
15. Dobbiaco
16. Valdaora
17. Rasun Anterserva
18. S. Candido
19. Racines
20. Ortisei
21. Valle Aurina
22. Curon Venosta
23. Nova Levante
24. Naz-Sciaves
25. Tires

Art. 20 - Indennità di stagionalità

In virtù delle prerogative riconosciute dal CCNL Terziario per i contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ai sensi degli articoli precedenti, è prevista un'indennità di stagionalità nella

misura dell'8%, da calcolarsi su paga base, contingenza e 3° elemento provinciale. Essa ha quindi incidenza su tutti gli istituti contrattuali (13ma e 14ma mensilità, ferie, straordinari ecc.)

Art. 21 - Retribuzione mensile

Nella retribuzione mensile dei contratti stagionali possono essere compresi i ratei di 13° e 14°. Tale previsione va inserita espressamente nel contratto individuale di lavoro.

Nota a verbale

Il presente titolo II è introdotto a titolo sperimentale per la durata del presente accordo.

Dichiarazione congiunta

Le Parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale provinciale del terziario (EbK) il compito di monitorare, in relazione alle sue competenze e facoltà, i contratti stagionali di cui al presente titolo.

TITOLO III

PART-TIME

Art. 22 – Part time giornaliero

A parziale deroga all'art. 72 del CCNL TDS attualmente in vigore, potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata non inferiore alle 7 ore anche in giornata diversa dal sabato ed anche con soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 72.

Art. 23 - Frazionamento

In deroga all'art. 72 CCNL TDS in vigore, fatta salva la volontarietà del lavoratore relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell'arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore.

Tale deroga avrà un riconoscimento economico aggiuntivo complessivo del 15%, qualora il ricorso ad essa venga richiesto dal datore di lavoro.

Art. 24 - Clausole elastiche

Si applica la normativa prevista dal CCNL TDS in vigore.

A parziale deroga dell'art. 85 del CCNL TDS, il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole elastiche è di tre giorni, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assentatisi all'improvviso, in cui il termine può essere anticipato secondo l'esigenza contingente.

Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, in caso di comprovate esigenze medico sanitarie di assistenza ai propri familiari, il lavoratore può recedere, con preavviso di almeno 1 settimana, dalle clausole elastiche.

Art. 25 Maggiorazione per lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 CCNL TDS, secondo le modalità previste dall'art. 198, lettera a) dello stesso CCNL, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195.

TITOLO IV

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ESTIVI

Art. 26 - Contratto a termine estivo

Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo **giugno - ottobre** le aziende aderenti all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, che applicano integralmente uno dei CCNL sottoscritti dalla Confcommercio, potranno stipulare contratti a termine estivi ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015 e del CCNL Terziario distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, sottoscritto da Confcommercio e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e successive modifiche ed integrazioni della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori, scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi con neo-diplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario.

Art. 27 - Settore di inserimento

I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, liceo pedagogico, istituto per maestre d'asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate in azienda, il giovane sarà inserito in quei settori aziendali dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali.

L'azienda richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.

Art. 28 - Formazione

Le aziende si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione aziendale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.

Art. 29 - Retribuzione

Durante il contratto a termine estivo il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:

- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il livello di inserimento dei dipendenti qualificati con esclusione dei premi comunque incentivanti.

Per quanto qui non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.

Art. 30

Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

I contratti a tempo determinato estivi vanno ripresentati ogni anno.

TITOLO V

APPRENDISTATO

Dichiarazione congiunta

Le Parti si impegnano reciprocamente a stipulare entro il 31/12/2016 un separato accordo sull'apprendistato. Fino alla stipula di tale accordo verrà applicata la disciplina attualmente in vigore.

TITOLO VI

ABROGAZIONI

Art. 31

Con l'entrata in vigore del presente accordo, cesseranno di avere efficacia i precedenti accordi territoriali del 13 febbraio 2009 e del 17 giugno 2014 sui contratti a tempo determinato.

TITOLO VII

DECORRENZA E DURATA

Art. 32

Il presente accordo territoriale decorre dal 1° ottobre 2016 ed avrà vigore fino al 30 settembre 2019.

Il presente accordo, verrà prorogato di anno in anno, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali, si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Allegato 1

Fac-simile lettera di assunzione

Allegato 2

Fac-simile contratto di lavoro estivo

